

Codice DB1014

D.D. 23 dicembre 2013, n. 544

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "P1", ubicato in localita' Gibbione, nel Comune di Val della Torre (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Val della Torre (TO) e con la Società Acque Potabili S.p.A., gestore operativo del servizio acuedottistico per il territorio comunale in questione, con nota del 18 luglio 2013 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 145/2013 del 18 luglio 2013 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "*PI*", ubicato in località *Gibbione* nella particella catastale n. 92 del foglio di mappa n. 16 censito al C.T. del medesimo Comune di Val della Torre (TO).

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con nota in data 12 febbraio 2013, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Acque Potabili S.p.A. aveva comunicato alla Provincia di Torino l'intenzione di perforare un piezometro fino alla profondità di 80,00 metri per fini esplorativi; eseguito il piezometro e le prove di pompaggio, lo stesso è risultato potenzialmente sfruttabile come pozzo ad uso idropotabile e pertanto il gestore operativo del servizio acuedottistico ha trasmesso alla Provincia di Torino la richiesta per la concessione per il suo utilizzo.

Il pozzo "*PI*" di cui sopra è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -21,00 e -65,00 metri, tra -68,00 e -69,00 metri e tra -72,00 e -75,00 metri.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata di massimo esercizio pari a 5,00 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un moderato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tav. 2 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo denominato P1 – Sovrapposizione mappa catastale e aree di salvaguardia – scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia presentata ricade totalmente nel territorio del Comune di Val della Torre (TO) che, con nota in data 3 aprile 2013, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 17 maggio 2013, ha rilevato che il gestore operativo

del servizio acquedottistico – Società Acque Potabili S.p.A. – con nota in data 22 ottobre 2012, ha richiesto l'avvio dei controlli di qualità sull'acqua da destinare al consumo umano che sarà emunta dal pozzo "PI" ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Con la medesima nota l'ASL ha inoltre comunicato che finora sono stati eseguiti 3 campionamenti (uno per stagione), i cui esiti analitici hanno evidenziato un inquinamento batteriologico; di tali risultati è stata informata la Società Acque Potabili S.p.A. che, con nota del 6 giugno 2013, ha annunciato che procederà alla realizzazione di un avanpozzo prima che sia effettuato il quarto campionamento previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 28 maggio 2013, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente; nella stessa nota ha tuttavia rammentato che le attività agricole dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 46, 66, 75, 76, 77, 80, 81, 91, 92, 93, 94 e 98 del foglio di mappa n. 20 censiti al C.T. del Comune di Val della Torre (TO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dal gestore operativo del servizio acquedottistico (Società Acque Potabili S.p.A.), ha evidenziato una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37, in data 12 settembre 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che pozzo denominato "PI", ubicato in località *Gibbione*, nel Comune di Val della Torre (TO), dovrà essere inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada di accesso al pozzo procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia; si dovrà provvedere, inoltre, ad una periodica pulizia e manutenzione dei fossi presenti a lato della strada di accesso al pozzo in modo da garantire un adeguato deflusso delle acque;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 46, 66, 75, 76, 77, 80, 81, 91, 92, 93, 94 e 98 del foglio di mappa n. 20 censiti al C.T. del Comune di Val della Torre (TO), sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;
- prima che le acque emunte dal pozzo "P1" vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale tutti i campionamenti necessari ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dal gestore operativo del servizio acquedottistico (Società Acque Potabili S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la nota del Comune di Val della Torre (TO), in data 3 aprile 2013 – prot. n. 2403, di assenso alla proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 17 maggio 2013 – prot. n. 54784;

vista la nota dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 28 maggio 2013 – prot. n. 48842;

vista la nota del gestore operativo del servizio acquedottistico, Società Acque Potabili S.p.A., in data 6 giugno 2013 – prot. n. 8433;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell' Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 145/2013, in data 18 luglio 2013, di approvazione e presa d' atto della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota, in data 18 luglio 2013 – prot. n. 0002124, dell' Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l' articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l' articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l' identificazione della base dell' acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell' acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”

determina

a) L’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “*P1*”, ubicato in località *Gibbione*, nel Comune di Val della Torre (TO), è definita come risulta nell’elaborato “*Tav. 2 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo denominato P1 – Sovrapposizione mappa catastale e aree di salvaguardia – scala 1:1.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l’area di salvaguardia (particelle catastali n. 46, 66, 75, 76, 77, 80, 81, 91, 92, 93, 94 e 98 del foglio di mappa n. 20 censiti al C.T. del Comune di Val della Torre), l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Val della Torre (TO), come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Società Acque Potabili S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada di accesso al pozzo procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia; garantire, inoltre, una periodica pulizia e manutenzione dei fossi presenti a lato della strada di accesso al pozzo in modo da garantire un adeguato deflusso delle acque;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;

– ottenere dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque emunte dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Val della Torre per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Val della Torre, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone